

*Il numero 880 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**  
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**  
**RE D'ITALIA**

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788, sull'unificazione del sistema monetario;

Veduta la convenzione monetaria del 4 novembre 1908 approvata colla legge 10 giugno 1909, n. 358;

Visto il R. decreto 2 settembre 1909, n. 684, che autorizzava la coniazione di 9 milioni di spezzati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È istituita una moneta nazionale commemorativa del cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia.

## Art. 2.

La moneta commemorativa comprenderà:

a) monete d'oro da L. 50 per un ammontare di L. 500,000 (10,000 pezzi);

b) scudi d'argento per l'importo di L. 300,000 (60,000 pezzi);

c) pezzi da 2 lire d'argento per la somma di L. 2,000,000 (1,000,000 pezzi);

d) pezzi da 10 centesimi di bronzo per un ammontare di L. 200,000 (2,000,000 pezzi);

## Art. 3.

Le monete da 5 lire d'argento verranno coniate mediante rifusione di scudi degli antichi Stati d'Italia con millesimo anteriore al 1851.

Le monete da 2 lire d'argento faranno parte del contingente già autorizzato col R. decreto 2 settembre 1909, n. 684.

Le monete da 10 centesimi di bronzo costituiranno riconiazioni di monete logore della stessa specie che verranno ritirate dalla circolazione.

## Art. 4.

Le nuove monete avranno diametro, peso, titolo e tolleranza identici a quelli delle monete di corrispondente specie attualmente in circolazione.

## Art. 5.

Con altro successivo decreto verranno approvati il tipo e le impronte delle monete suddette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Visto il R. decreto 21 gennaio 1909, n. XLVI, col quale fu modificata la giurisdizione del collegio suddetto aggiungendovi il comune di Signa e togliendone il comune di Pistoia;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Articolo unico.

Gli elettori industriali del Comune di Signa sono aggregati alla sezione per gli industriali in Firenze e gli elettori operai dello stesso Comune sono aggregati alla 2ª sezione per gli operai pure in Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.